

STATUTO**ART. 1****La denominazione, la sede e la durata dell'associazione**

1. L'Associazione di Promozione Sociale **"A.I.S.M.M.E. Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie"**, la cui organizzazione è basata sul principio democratico, agisce ai sensi della legge 383/2000, la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.

2. L'associazione AISMME, ha attualmente sede in Padova, via Niccolò Tommaseo, 67/C. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

4. Previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria è possibile istituire o sopprimere sezioni distaccate e/o sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale determinandone compiti e responsabilità. Si intende come *sezione distaccata* una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa con un referente responsabile nominato dall'assemblea.

5. L'associazione usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus" solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2**Finalità dell'associazione**

a) L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale dei pazienti affetti dalle malattie metaboliche ereditarie e loro familiari. L'attività di assistenza sociale è volta a favorire l'autonomia, l'integrazione e l'inclusione sociale dei pazienti affetti da Malattie Metaboliche Ereditarie, sul territorio italiano e all'estero.

b) L'associazione svolge attività di beneficenza indiretta a favore di enti non a scopo di lucro che operano prevalentemente a favore dei malati affetti da malattie metaboliche ereditarie. L'attività di beneficenza verrà svolta ai sensi della Circolare dell'Agenzia entrate 12/E2009.

c) Come attività connessa alle precedenti, l'associazione svolgerà attività di sensibilizzazione e sostegno amministrativo e legale ai pazienti e loro familiari.

L'attività si svolge avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

g) L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3**Ammissione soci**

1. Possono far parte dell'associazione come soci tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti, previo pagamento della quo-

ta associativa annuale. Il socio ha diritto di voto in assemblea.

Possono chiedere di essere ammessi come soci con la qualifica di sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, che si interessano all'Associazione ed ai suoi scopi umanitari, sociali e sanitari.

2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione e si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti.

3. La qualità di socio si acquista al momento della decisione del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e decade come da art. 5, comma 2 del presente Statuto.

ART. 4

I diritti e i doveri dei soci

1. L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a) soci fondatori: firmatari dell'atto costitutivo;

b) soci ordinari: le persone affette da malattie Metaboliche Ereditarie e sindromi affini e loro familiari, ammessi con tale qualifica in relazione alla loro condizione di paziente o familiare di paziente (genitori, fratello/sorella, nonno/a, tutore o chi altro ne abbia la potestà, tutela e cura) che partecipano alla vita dell'Associazione e contribuiscono alle sua attività attraverso il versamento annuale della quota associativa;

c) soci sostenitori: tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che non rientrano nella categoria dei soci ordinari, condividono le finalità dell'associazione e contribuiscono economicamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione versando un contributo annuale. Questa categoria di soci non ha diritto di voto in assemblea e sarà comunemente identificata come "Socio Sostenitore di A.I.S.M.M.E.". Solamente su invito potranno partecipare all'assemblea dei Soci ordinari;

d) soci onorari: dichiarati tali dal consiglio direttivo come riconoscimento per particolari meriti verso l'associazione. I membri onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

2. Tra i soci ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è esclusa qualunque limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci maggiori di età, in regola con il versamento della quota annuale godono del diritto di elettorato attivo e passivo, di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

3. I soci ordinari hanno l'obbligo di versare la quota associativa, entro la data della prima Assemblea convocata e comunque entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

4. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

5. L'Associazione tiene un libro dei verbali delle Assemblee ed un elenco, anche a schede o informatizzato degli Associati.

ART. 5

Il recesso del socio

1. Il socio ordinario può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Il recesso ha effetto trascorsi 10 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione.

2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale e che non intende elargire quanto dovuto per due esercizi consecutivi.

ART. 6

L'esclusione e la sospensione del socio

1. Chiunque partecipa all'associazione può esserne escluso in caso di rilevante inosservanza degli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

3. Il Consiglio Direttivo potrà anche decidere la sospensione del socio nel caso non ravvisi le condizioni per la sua esclusione, ma voglia momentaneamente escluderlo dalla vita associativa fino a completo chiarimento della situazione del soggetto stesso.

ART. 7

Gli organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Vicepresidente

e) il Segretario

f) il Tesoriere

g) il Comitato Tecnico Scientifico

h) il Collegio dei Revisori

i) il Collegio dei Proviviri.

2. L'assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare uno o più Revisori dei Conti e un Collegio dei Proviviri.

3. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 8

L'assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo presidente.

I soci maggiorenni possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Gli associati minorenni possono farsi rappresentare da uno dei genitori anche se non socio. Ciascun socio può presentare al massimo due deleghe.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

4. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto, se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal pre-

sidente dell'assemblea e dal segretario nominato e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9

La convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto, preventivo.

2. L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, l'assemblea può essere convocata, con le formalità del comma 3, dai soci che l'hanno richiesta ai sensi di questo comma.

3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, ovvero a mezzo e-mail, fax, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 10

L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria può approvare uno o più regolamenti riguardanti lo svolgimento dell'attività degli aderenti e delle assemblee, i rapporti con gli eventuali dipendenti ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

L'assemblea ordinaria:

a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato e su qualsiasi altro argomento proposto dal Presidente del Consiglio Direttivo;

b) elegge, qualora lo ritenga opportuno, e revoca, i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

c) discute e approva il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio preventivo;

d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

e) discute e approva l'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio direttivo e le sue variazioni;

f) discute e approva gli eventuali regolamenti che disciplinano la vita dell'associazione;

g) decide sull'esclusione e sospensione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;

h) ratifica l'entità della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

i) ratifica l'istituzione delle sedi secondarie e/o sedi distaccate proposte dal Consiglio Direttivo;

ART. 11

L'assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convoca-

zione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e con la decisione deliberata a maggioranza dei presenti e salvo quanto previsto all'articolo 24 in caso di scioglimento dell'associazione.

2. L'assemblea straordinaria:

a) modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci;

b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre oppure cinque a un massimo di tredici componenti eletti dall'assemblea tra i soci, e comunque saranno sempre in numero dispari al fine di agevolare la gestione delle delibere, per la durata di tre anni e rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

2. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il referente per l'Estero.

3. Nomina il Comitato Tecnico Scientifico.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea; provvede a presentare il rapporto annuale di attività, procede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo e degli eventuali regolamenti, presentandoli all'approvazione dell'assemblea.

6. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea.

Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

7. Il Consiglio Direttivo:

a) delibera sulle richieste associative;

b) elabora e redige la programmazione annuale dell'attività associativa, di sostegno e di sviluppo in tema ricerca scientifica, diagnosi e cura (su proposte del Comitato Tecnico Scientifico al Consiglio Direttivo), li sottopone all'assemblea per l'approvazione;

c) propone per l'approvazione all'assemblea il Regolamento dell'Associazione o sue eventuali modifiche;

d) propone per l'approvazione all'Assemblea la quota di affiliazione annuale dei soci e gli eventuali contributi.

ART. 13

Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Di-

rettivo; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente per la stesura delle delibere del Consiglio Direttivo e può dirigere gli uffici dell'associazione.

ART. 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 16

I Revisori dei Conti

1. L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra i soci, uno o più Revisori dei Conti riuniti in collegio, con il compito di verificare la correttezza contabile delle spese e delle entrate e del bilancio, per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

3. I Revisori partecipano di diritto all'assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Il Collegio dei Proviviri

1. L'assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Proviviri, formato da tre membri, designandole all'unanimità tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, le controversie insorte tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi.

2. La richiesta al Collegio preclude il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione dei soggetti interessati. Il giudizio emesso è inappellabile.

ART. 18

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è

composto da ricercatori, operatori sanitari, socio-sanitari ed esperti in materia di malattie metaboliche ereditarie e del terzo settore e altre discipline ad esse connesse.

2. E' composto da un numero variabile di membri e dura in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca presentata dai componenti stessi e ratificata dal Consiglio Direttivo.

3. Al Comitato Tecnico Scientifico spetta individuare o vagliare i programmi di attività dell'Associazione e proporli al Consiglio Direttivo il quale li sottoponga al vaglio dell'assemblea.

ART. 19

Le risorse economiche dell'associazione

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e lasciti;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi seguendo le indicazioni della circolare 59.

2. L'importo della quota associativa è stabilito ed eventualmente modificato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.

3. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

4. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e dei proventi

1. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte o consentite dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. L'associazione non può distribuire i proventi derivanti dalle diverse attività svolte dall'associazione anche in modo indiretto.

3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di re-

golamento.

ART. 21

Il bilancio

1. L'esercizio dell'associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

5. I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

ART. 22

Le convenzioni

L'associazione può concludere convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

ART. 23

I dipendenti e collaboratori

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 24

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In caso di scioglimento dell'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 25

Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Firmato: Cristina Valotto - Roberto Paone (L.S.).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.
82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SI RILASCIA PER GLI
USI CONSENTITI.